

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

17.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829, che accorda la franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1010-B)	303
Franchigia doganale per le pellicole di attualità importate dall'Istituto Nazionale « L. U. C. E. » (1086)	303
Applicazione alle merci originarie e provenienti dai Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita, del trattamento doganale previsto dai decaduti Accordi commerciali con la Francia (1087)	304
Sospensione temporanea del dazio d'importazione sul pesce fresco anche congelato (1088)	305

La riunione comincia alle 9.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Costamagna, D'Havet, Gorio, Helbig, Luxardo, Rocca.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CATTANIA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829, che accorda la franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico. (*Modificato dal Senato*) (1010-B).

FOTTICCHIA, *Relatore*, riferisce che il provvedimento ritorna all'esame della Commissione in seguito a una modifica apportata dal Senato, che proroga il termine concesso per l'introduzione nel Regno di 56.000 quintali di melasso, dal 31 luglio (come nel disegno approvato dalla Commissione) al 31 ottobre 1940-XIX. Ciò allo scopo di mettere l'Amministrazione militare in grado di profittare delle agevolazioni doganali che vengono concesse dal disegno di legge in esame.

Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Franchigia doganale per le pellicole di attualità importate dall'Istituto Nazionale « L.U.C.E » (1086).

CAUVIN, *Relatore*, ricorda come fin dal 1933 l'Istituto Nazionale « L. U. C. E. » ottenne la concessione della franchigia doganale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per un certo numero di metri lineari di pellicole di attualità aventi carattere documentario, educativo e culturale, da importare, in regime di scambio, dalla Germania e dalla Francia.

Poichè tale concessione si è dovuta finora rinnovare di anno in anno, il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione di dare carattere continuativo alla concessione della franchigia, fissandone il quantitativo annuale in 120 mila metri, il che importa, tra l'altro, un risparmio, per l'Istituto L. U. C. E., di oltre 100 mila lire annue.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE ne pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Applicazione alle merci originarie e provenienti dai paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita, del trattamento doganale previsto dai decaduti accordi commerciali con la Francia (1087).

DINI, *Relatore*, pone in rilievo come il disegno di legge risponda allo scopo di ripristinare una situazione di preferenza alle esportazioni tedesche in Italia, le quali, in seguito all'entrata in guerra di questa contro la Francia, avevano perduto le agevolazioni doganali derivanti dagli accordi commerciali italo-francesi per effetto della clausola della Nazione più favorita.

Il provvedimento si palesa tanto più opportuno in quanto la Germania, allo scoppio delle ostilità contro la Francia, mantenne in vigore per le merci italiane colà importate, i dazi ridotti risultanti dai decaduti accordi commerciali franco-tedeschi.

BOCCADIFUOCO, sull'articolo 1 del disegno di legge, osserva che la dizione « per la durata della guerra » può interpretarsi in duplice modo, secondo che il termine *a quo* dell'entrata in vigore della legge stessa si intenda dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ovvero dall'inizio della guerra dell'Italia contro la Francia.

È d'avviso che, comunque, la Commissione potrebbe dare una interpretazione autentica della frase nel secondo senso, al fine di rendere in certo qual modo giustizia agli importatori che il blocco dei prezzi delle merci all'interno ha posto in una situazione difficile.

DINI, *Relatore*, fa presente che l'articolo 2 del disegno di legge fissa esplicitamente l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; e, a parte questo, vige il principio generale secondo cui le leggi hanno effetto per l'avvenire, e non sono retroattive se non quando tale retroattività sia espressamente stabilita.

GERVASIO osserva che la precisa disposizione dell'articolo 2 toglie ogni dubbio circa l'inizio del termine.

PRESIDENTE è anch'egli d'avviso che non possono sorgere dubbi sul termine di entrata in vigore della legge. Anche a prescindere dalla esplicita disposizione dell'articolo 2, l'espressione « per la durata della guerra » non implica l'inizio della guerra che ebbe luogo il 10 giugno; oggi, nell'atto in cui si applica la legge, la guerra non « ha inizio », ma « dura ».

BOCCADIFUOCO insiste nella sua proposta, per ragioni che ritiene equitative.

SERONO è d'accordo col Relatore, e fa notare come tale interpretazione, del resto evidente, della legge, non preclude la possibilità di un decreto suppletivo che conceda eventualmente il rimborso delle eccedenze di dazio già pagate dagli importatori.

PISENTI osserva che, pur non essendovi dubbio sull'interpretazione del *dies a quo* della validità della legge, tuttavia la questione di diritto potrebbe essere sorpassata con un emendamento che sposti tale termine all'inizio della guerra con la Francia, per le ragioni equitative cui ha accennato il Consigliere Boccadifuoco.

CASTELLI concorda col Consigliere Piseni per ragioni di equità, avendo la Germania applicato subito la dogana preferenziale nei riguardi dell'Italia, fin dall'entrata di questa in guerra.

DINI, *Relatore*, osserva come, dal punto di vista giuridico non vi sia dubbio che, interrotti i rapporti con la Francia, cada automaticamente il trattamento preferenziale nei confronti di quelle altre Nazioni che beneficiano della clausola.

Tuttavia si possono invocare ragioni di equità considerando come la Germania sia stata sollecita nel ripristinare tale clausola. È opportuno però notare che con la Germania verranno in questo caso a beneficiare del provvedimento anche altri paesi amici e neutrali, quali la Spagna e l'Olanda.

Ritiene, concludendo, che al più si potrebbe rivolgere una raccomandazione alla Finanza perchè esamini se possa essere restituita la dif-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ferenza di dazio, pagata dall'inizio della guerra ad oggi, a favore degli importatori italiani che eventualmente siano stati danneggiati.

BOCCADIFUOCO insiste nella sua proposta, tanto più che si tratta, in molta parte, di importazioni destinate all'uso di guerra, interessanti direttamente lo Stato. Perciò propone un emendamento alla prima alinea dell'articolo 1 così formulato: « È ripristinato, dall'inizio e per tutta la durata della guerra » lasciando invariato il resto dell'articolo.

DELFINO è d'avviso che la raccomandazione non può avere efficacia di fronte a precise disposizioni di legge che impegnano le responsabilità personali di chi gestisce la dogana; se, quindi, si vuol far valere il criterio equitativo, sarà più opportuno portare un emendamento in tal senso al disegno di legge.

DINI, *Relatore*, osserva che coloro i quali importarono le merci allorchè era decaduta la tariffa preferenziale, essendo già a cognizione della decadenza della clausola della Nazione più favorita, dovettero tenerne conto ai fini del proprio guadagno, e quindi l'aumento entrò nel calcolo del profitto.

Il ripristino della clausola va considerato ora come una sopravvenienza che sarà anch'essa calcolata a sua volta ai fini del profitto; in ogni modo non c'è danno alcuno per l'importatore, salvo casi del tutto eccezionali.

CAUVIN fa notare che possono esservi state categorie di importatori che acquistano quando era ancora in vigore il dazio preferenziale, e che si sono poi, presumibilmente, trovati al momento del ritiro della merce sotto il peso del dazio generale e non più preferenziale.

SERONO rileva che bisogna distinguere i vari tipi di merci che si importano dalla Germania. E allora si trova come per la maggior parte di tali merci, che vanno allo Stato, la dogana si riduce a una partita di giro: per il resto, come nel caso dei prodotti chimici e farmaceutici, la questione si riduce a tre o quattro contestazioni, già risolte, circa l'applicazione o meno della tariffa generale.

Per tali considerazioni non ritiene ormai più opportuno di tornare indietro oggi che tutte le questioni sono state regolate, e si dichiara favorevole all'applicazione della legge così com'è stata formulata nel testo in esame.

CASTELLI insiste nella sua proposta per ragioni equitative, di reciprocità, anche perchè alcune categorie di importatori italiani sono state danneggiate dall'applicazione del dazio generale.

PRESIDENTE fa noto come il Ministro delle finanze gli abbia comunicato il pieno gradimento, da parte della Germania, del termine così com'è stabilito nel testo del Governo; propone quindi di lasciare invariato il disegno di legge.

BOCCADIFUOCO non insiste e ritira l'emendamento.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Sospensione temporanea del dazio di importazione sul pesce fresco, anche congelato (1088).

FOTTICCHIA, *Relatore*, riferisce come, dopo tanti sforzi compiuti nell'intento di intensificare l'industria italiana della pesca, sforzi che avevano già condotto a risultati tangibili nei riguardi della pesca nelle acque territoriali e della pesca oceanica, lo scoppio della guerra abbia limitato o addirittura sospeso l'attività di molte industrie ittiche, e per conseguenza, le disponibilità di questo ottimo alimento per la popolazione.

Di qui la necessità di incoraggiare l'importazione del pesce in Italia, che può provenire, fresco o congelato, da diversi paesi, contigui o lontani dal nostro.

E poichè i prezzi di produzione di alcune qualità di questo pesce sono più elevati all'estero che nel Regno, le organizzazioni interessate hanno chiesto che si sospendesse l'applicazione del dazio esistente di lire 50 per quintale. La richiesta ha trovato favorevoli i Ministeri interessati e corrisponde alla situazione del momento.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame.

FRANCO ritiene che la tabella dei prezzi massimi stabilita dal Ministero delle corporazioni consente già, per alcune qualità di pesce, un buon margine di utili per gli importatori, alcune categorie dei quali finirebbero per ritrarre vantaggi molto notevoli dall'abolizione del dazio.

Perciò raccomanda di dare facoltà al Commissariato generale per la pesca di controllare volta per volta i vari prezzi di importazione al fine di stabilire giusti margini di guadagno per le categorie dei commercianti; provvedimento che tornerebbe anche a vantaggio dei consumatori.

GARBARI non è d'accordo circa l'opportunità di tale proposta. Il disegno di legge è

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stato richiesto, oltre che dalle categorie commerciali, dal Commissariato generale per la pesca, in base al fatto constatato che, essendo i prezzi d'origine del pesce troppo elevati, si rendeva impossibile l'importazione di questo prodotto. Il provvedimento dunque non è diretto a favorire determinate categorie di commercianti, ma risponde ad alte esigenze di carattere nazionale, in dipendenza della situazione attuale.

CASTELLI rileva come il commercio del pesce non nuoti in questo momento certamente nell'abbondanza; quindi la raccomandazione del Camerata Franco non è da ritenersi opportuna, tanto più che esistono delle speciali Commissioni che stabiliscono i prezzi per ogni città.

A parte questo, il principio dell'intervento dello Stato col controllo dei profitti appare pericoloso, giacché implicherebbe a sua volta, corrispondentemente, l'intervento anche per chi perde, come avviene talvolta agli importatori.

FRANCO chiarisce la sua raccomandazione. In analogia col controllo che lo Stato esercita nei riguardi dei produttori non vede perché tale controllo non debba essere esercitato anche per gli importatori.

GARBARI fa notare come il controllo già esiste perché per tutti i prezzi delle merci, di qualsiasi provenienza, vengono, da parte degli appositi organi, analizzati i costi, e stabiliti i prezzi di vendita al pubblico.

ROSSI DI MONTELERA pensa che si sia data alla questione un peso eccessivo; bisogna ricordare che il prezzo del pesce sovente è al disotto di quello stabilito dal

Ministero, quando la pesca è abbondante; dunque, un po' di importazione dall'estero non può avere altro effetto che quello di far scendere il prezzo stesso al disotto del limite fissato.

BOCCADIFUOCO afferma che la questione deve essere riportata nei termini esposti nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Questa concretamente è la situazione: in Italia c'è scarsità di pesce; occorre facilitare l'importazione, e allora è necessario abbassare la barriera doganale per fare affluire tale merce nei nostri mercati. Introdurre controlli e complicazioni in un momento in cui si fa di tutto per facilitare l'approvvigionamento di un prodotto così necessario, non si dimostra opportuno.

PRESIDENTE constata che nessuno può mettere in dubbio come il pesce manchi sui mercati; quindi il provvedimento proposto dal disegno di legge va approvato senz'altro, anche se le importazioni dall'estero di questo prodotto, che saranno limitate, poco potranno influire sulla diminuzione dei prezzi, in momenti in cui non ci sono frontiere aperte.

Ritenendo che la discussione sia ormai matura, mette in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 10.40.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829, che accorda la franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico. (1010-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829, che accorda la franchigia doganale a quintali 56.000 di melasso di canna per la fabbricazione di foraggi melassati, *sostituendosi all'articolo 1 il seguente:*

« *Art. 1.* — Indipendentemente da quanto è stabilito dal Regio decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489, e dal Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322, è consentita l'importazione in franchigia da diritti di confine, entro il 31 ottobre 1940-XVIII, di altri quintali 56.000 di melasso di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, con il vincolo della cessione all'Amministrazione militare ».

Franchigia doganale per le pellicole di attualità importate dall'Istituto Nazionale « L. U. C. E. ». (1086)

ART. 1.

È consentito all'Istituto nazionale « Luce » di importare in esenzione da dazio d'importazione, da diritto di licenza e dall'imposta generale sull'entrata, pellicole cinematografiche impressionate di attualità, aventi carattere documentario, educativo e culturale, che l'Istituto stesso riceve da case estere similari con le quali è in rapporti di scambio.

Il contingente annuo delle pellicole stesse non può superare i metri lineari 120.000.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Applicazione alle merci originarie e provenienti dai Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita, del trattamento doganale previsto dai decaduti Accordi commerciali con la Francia. (1087)

ART. 1.

È ripristinato, per la durata della guerra, nei rapporti coi Paesi ammessi a godere del trattamento della Nazione più favorita, il trattamento doganale delle merci risultante dagli accordi commerciali stipulati con la Francia vigenti all'atto della dichiarazione di guerra.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sospensione temporanea del dazio d'importazione sul pesce fresco, anche congelato. (1088)

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a nuova disposizione, l'applicazione del dazio d'importazione stabilito per il pesce fresco anche congelato, previsto dalla voce n. 33 della tariffa dei dazi doganali, è sospesa.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

